



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 04.08.2025.

Oggetto: Valutazione annuale detrazioni d'imposta 2025.

Come noto, la Legge 106/2011, di conversione del Decreto Sviluppo D.L. 70/2011 da alcuni anni ha disposto l'abolizione dell'obbligo – per tutti i dipendenti/collaboratori – di presentare ogni anno al sostituto d'imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del TUIR.

In particolare, è previsto che:

“a)Le detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi” (art. 23, comma 2, lettera a) del DPR 600/73)

Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra ricordata, viene meno la necessità di dover richiedere al lavoratore/collaboratore la dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'AUU, le detrazioni per figli spettano unicamente se di età pari o superiore ai 21 anni e inferiori a 30. Il limite massimo di 30 anni non si applica ai figli con disabilità ai sensi della L. 104/1992.

Il lavoratore/collaboratore sarà obbligato a presentare la **dichiarazione esclusivamente in occasione:**

- ✓ del verificarsi delle condizioni di spettanza;
- ✓ di eventuali variazioni della situazione familiare.

Si precisa, inoltre, che per i **lavoratori extracomunitari** resta immutato l'obbligo di attestare annualmente, mediante specifica dichiarazione, il perdurare della situazione certificata nell'anno precedente in riferimento ad eventuali carichi di famiglia. Viceversa, le eventuali modifiche dovranno essere attestate con la presentazione di nuova documentazione e nuove dichiarazioni.

Con riferimento alla compilazione del modello detrazioni si precisa che l'Amministrazione Finanziaria ha previsto, negli elementi della CU (riquadro dati relativi al coniuge e ai familiari a carico), l'inserimento di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se minori di 21 anni, e per i quali le detrazioni non vengono quindi percepite in busta paga ma ricomprese nell'importo dell'Assegno Unico corrisposto eventualmente

dall'INPS). Tale precisazione dell'Amministrazione Finanziaria è volta ad implementare una predisposizione più accurata dei dati che andranno a confluire nelle dichiarazioni 730 precompilate.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuta ai dipendenti:

- un'indennità esente, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, per reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un'ulteriore detrazione per reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro

Tali somme vengono riconosciute in automatico sulla base dei dati reddituali in possesso del datore di lavoro e in coerenza con le detrazioni ordinarie.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio (L. 207/2024):

- ha previsto un **restringimento** della platea per l'applicazione delle detrazioni per **“Altri familiari a carico”**. Le detrazioni vengono riconosciute **ai soli ascendenti conviventi con il contribuente (genitori, nonni, bisnonni ed a ritroso tutti i parenti in linea retta da cui si discende)**. Restano escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati nell'art. 433 del C.C. a cui faceva riferimento la norma fino allo scorso anno (generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi);
- ha espressamente **disconosciuto** ai contribuenti che **NON sono cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, la **detrazione per familiari a carico residenti all'estero**.

In allegato alla presente si ritiene utile, come ogni anno, proporre ai Clienti in indirizzo:

- 1) allegato 1) una lettera informativa relativa a quanto sopra e con sintetiche indicazioni che potrà essere consegnata ai lavoratori;
- 2) allegato 2) un modello di dichiarazione detrazioni d'imposta in bianco, con relative istruzioni, che potrà essere consegnato ai lavoratori per:
 - comunicare in futuro eventuali variazioni alla situazione esistente
 - integrare la precedente dichiarazione fornendo i dati relativi a tutti i figli a carico (anche minori di 21 anni) **al fine della compilazione della CU**;
- 3) allegato 3) un fac-simile di dichiarazione con la quale il lavoratore extracomunitario attesta il perdurare della situazione di carichi di famiglia precedentemente dichiarata;
- 4) allegato 4) un fac-simile utile ai lavoratori che volessero richiedere l'applicazione NON automatica del Trattamento Integrativo dei Redditi T.I.R.
- 5) allegato 5) un modello utile ai lavoratori che volessero richiedere l'applicazione NON automatica dell'Ulteriore Detrazione.

Invitiamo i Clienti a consegnare le lettere ed i modelli di cui ai punti 1) e 2) a tutti i propri dipendenti/collaboratori e le lettere ed i modelli di cui ai punti 1), 2) e 3) se trattasi di lavoratori extracomunitari con detrazioni per carichi di famiglia.

Gli allegati 4) e 5) per i dipendenti/collaboratori che volessero richiedere la non applicazione automatica del T.I.R o della Indennità aggiuntiva/Ulteriore detrazione dovranno invece essere conservati presso i Vostri uffici e consegnati ai lavoratori che ne facessero richiesta.

Rammentiamo, infine, con l'obiettivo di evitare spiacevoli disagi ed equivoci, che la compilazione delle dichiarazioni deve essere effettuata direttamente dagli interessati i quali, se del caso, si faranno assistere in tale operazione da persone competenti e/o di loro fiducia.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione a quanto qui comunicato.